

Regolamento Didattica aggiuntiva

- Vista la legge n. 508 del 21.12.1999 di riforma della Accademie di belle arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, del Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati;
- Visto il DPR n 132 del 28/02/2003 concernente il regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali;
- Visto il vigente Statuto del Conservatorio di Alessandria;
- Visto il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità in vigore presso questo Conservatorio di Musica approvato con Decreto Dirigenziale n. 254 del 19 luglio 2012;
- Visti i Regolamenti didattici del Conservatorio di Musica "A. Vivaldi" di Alessandria relativi ai corsi Accademici e Propedeutici al triennio;
- Visto il CCNL AFAM del 16/02/2005, ed in particolare l'art. 23 relativo all'affidamento di incarichi di didattica aggiuntiva;
- Visto il CCNL AFAM 04/08/2010 e successive modifiche;
- Visto il D.Lgs. 13/04/2017, n. 60, recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera g);
- Visto il D.M. n. 382 del 11 maggio 2018 concernente l'armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale e adottato ai sensi dell'art. 15 del d.lgs 13 aprile 2017, n. 60;
- Visto il Contratto Integrativo di Istituto parte normativa siglato in data 27 settembre 2022;
- Visto il CCNI AFAM 29/07/2022, ed in particolare l'art. 6;
- Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Accademico (Delibera n° 17 del CA n° 4 del 16 e 29 maggio 2023)
- Visto l'accordo raggiunto con la RS e le OO.SS. in data 28 giugno 2023 sulle modalità di attribuzione degli incarichi di didattica aggiuntiva ai docenti del Conservatorio di Alessandria;
- Vista la delibera n. 57 del Verbale n. 8 del Consiglio di Amministrazione del 17/07/2023;

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per l'attribuzione di ore di didattica aggiuntiva e l'affidamento di discipline o moduli aggiuntivi, nonché la determinazione dei relativi compensi ai sensi dell'art. 6 del CCNI del 21.12.2021.
2. È definita attività didattica svolta in orario aggiuntivo l'attività didattica svolta dal docente oltre il monte-ore contrattuale nell'ambito del settore disciplinare di titolarità oppure extra titolarità.
3. Ai fini del completamento del monte-ore contrattuale di cui all'art. 12 del CCNL 04.08.2010, per attività didattica si intende quella svolta dal singolo docente, in base al numero di ore delle

discipline e del numero di studenti (o gruppi) assegnati, nei seguenti ambiti:

- a) discipline curricolari previste dai piani di studio ordinamentali dei diplomi accademici di primo e secondo livello;
- b) discipline non previste dai piani di studio ordinamentali ma ricomprese nel settore artistico disciplinare di titolarità del docente, come determinati dalla tabella B annessa al D.M. n. 124 del 30.09.02009 (Ordinamenti didattici dei corsi di studio ordinamentali per il conseguimento dei diplomi accademici di primo e secondo livello);
- c) discipline dei Corsi Propedeutici, come determinate dal Regolamento in vigore.

Art. 2

Tipologia delle attività didattiche aggiuntive

1. Le ore di didattica aggiuntiva di cui all'Art. 1, per poter essere retribuite dal Conservatorio, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del C.C.N.I. 21.12.2021, devono:
 - a) essere attività didattiche istituzionali (ossia afferenti ai Corsi accademici di primo e secondo livello e ai Corsi propedeutici) previste e disciplinate dal Regolamento didattico del Conservatorio, da normative nazionali o da altri regolamenti interni;
 - b) avere carattere di lezione frontale individuale, di gruppo, collettiva o di laboratorio. Su indicazione del Consiglio Accademico possono essere ricomprese anche le lezioni erogate con modalità a distanza;
 - c) essere parte eccedente il monte-ore contrattuale obbligatoriamente dovuto.
2. Nel computo delle ore aggiuntive retribuibili non possono essere incluse le ore necessarie per lo svolgimento degli esami, né le ore di attività per eventuali corsi di Master di I e II livello, per i quali è previsto apposito capitolo di spesa. Non possono altresì essere incluse: ore di docenza destinate a studenti iscritti a corsi liberi o singoli; ore di docenza per progetti di formazione extra-curricolare.
3. Eventuali incarichi di produzione e di ricerca saranno retribuiti al docente incaricato attraverso il "Fondo d'Istituto" di assegnazione ministeriale. Pertanto, tali attività non potranno concorrere alla definizione del monte-ore contrattuale del docente.

Art. 3

Computo dell'impiego didattico del docente

1. Il Direttore determina l'impegno didattico complessivo del docente, sommando tutte le ore che dovrà svolgere attraverso lezioni frontali delle diverse tipologie previste, calcolando le durate annuali stabilite dagli ordinamenti didattici e, ove non definite dall'ordinamento, le durate annuali stabilite con apposita delibera dal Consiglio Accademico.
2. Al fine di attribuire a ogni docente un carico di lavoro didattico compatibile con il monte-ore contrattuale e l'offerta formativa prevista per una determinata disciplina, il Direttore può operare un'equa distribuzione delle ore di insegnamento tra tutti i docenti titolari della stessa disciplina, compensando eventuali eccedenze nel monte-ore di un docente con ore disponibili esistenti nel monte-ore di altri docenti titolari.
3. Qualora nel caso descritto al precedente comma 2 non fossero disponibili docenti titolari, può essere fatto ricorso a docenti interni di altro settore disciplinare, con ore disponibili nel proprio monte-ore, a condizione che gli stessi siano in possesso della competenza specifica richiesta, e autorizzati da apposita delibera del Consiglio Accademico.
4. Le ore di attività didattica aggiuntiva di cui il docente può richiedere la retribuzione non potranno superare le 80 ore annuali, complessivamente valutate tra didattica aggiuntiva di titolarità e di extra titolarità.
5. Il docente ha la facoltà di presentare una dichiarazione di rinuncia al riconoscimento economico delle ore - o di parte delle stesse - di didattica aggiuntiva da lui svolte.

Art. 4

Definizione delle possibili ammissioni in rapporto al monte-ore

1. Nel mese di Febbraio di ciascun anno accademico il Direttore promuove un monitoraggio del carico orario di ciascuna cattedra, coniugando la composizione della classe con le ore previste

- dai piani di studio e dai relativi regolamenti.
2. Basandosi sull'esito del monitoraggio di cui al comma precedente il Consiglio Accademico definisce, entro la fine del mese di Marzo, il numero di possibili nuove ammissioni per l'anno accademico successivo.
 3. Per quanto riguarda le docenze individuali caratterizzanti (prassi esecutive, composizione, etc.), dopo aver garantito l'equa distribuzione del carico di lavoro fra i docenti afferenti allo stesso settore disciplinare, può essere autorizzata l'ammissione di eventuali studenti sovranumerari sino ad una eccedenza massima del 10% del monte-ore complessivo. Eventuali deroghe possono essere accordate dal Direttore, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 4 e 5.
 4. Ogni docente è tenuto a segnalare alla Direzione e ai Coordinatori delle strutture didattiche qualsiasi cambiamento nello svolgimento dell'attività didattica che configuri una modifica dell'attribuzione delle ore assegnate. Analoga informazione è dovuta dalla segreteria didattica nei confronti del Docente interessato e del Direttore.

Art. 5

Programmazione didattica e Fondo per il pagamento di attività didattiche aggiuntive

1. In prossimità dell'inizio del nuovo anno accademico ed espletate le procedure di nuove ammissioni, il Consiglio Accademico, sentite le strutture didattiche di riferimento e sulla base della programmazione didattica annuale, formula al Consiglio d'Amministrazione una proposta motivata in ordine all'eventuale attivazione di insegnamenti aggiuntivi, determinando il fabbisogno massimo delle ore aggiuntive da erogare ai docenti affidatari.
2. Il Consiglio d'Amministrazione, sulla base delle disponibilità di bilancio e della proposta di cui al comma precedente, individua annualmente le risorse economiche da destinare al pagamento delle ore di didattica aggiuntiva svolte dai docenti dell'Istituto, redigendo apposita delibera. L'importo destinato alla liquidazione delle ore di didattica aggiuntiva sarà iscritto in un articolo di spesa del Bilancio di previsione del Conservatorio, all'interno dell'U.P.B. "Oneri per il personale in attività di servizio".
3. L'importo orario dei compensi per l'attività di didattica aggiuntiva, in accordo con la R.S.U. e le OO.SS. firmatarie del C.C.I. d'Istituto, è fissato nella misura minima stabilita dal C.I.N. In prima applicazione, l'importo orario è pertanto definito in € 50,00 lordi.

Art. 6

Verifica dell'attività didattica eccedente svolta dal docente

1. I Docenti del Conservatorio sono tenuti ad adottare il registro elettronico attuando un aggiornamento puntuale delle attività svolte secondo le indicazioni ricevute, con particolare cura al calendario delle lezioni e alla rendicontazione delle presenze o assenze dei singoli studenti.
2. Il Direttore, o suo delegato, procede alla verifica degli obblighi contrattuali e delle eventuali ore di didattica aggiuntiva effettivamente svolte.
3. Per consentire il pagamento del servizio didattico aggiuntivo, il Docente deve aver adempiuto le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e deve aver effettivamente svolto le lezioni previste dalle discipline di insegnamento a lui assegnate.
4. Le attività didattiche aggiuntive devono essere programmate con un congruo anticipo ed essere afferenti ad uno dei corsi di studio dell'offerta formativa ordinamentale dell'istituto (Corsi accademici e Corsi propedeutici).
5. Nessun compenso potrà essere erogato se non previa verifica dell'orario d'obbligo del docente, ai sensi dell'art. 12 CCNL del 4/08/2010, né verranno liquidate ore aggiuntive se non preventivamente autorizzate e affidate con incarico formale.
6. La corresponsione della retribuzione aggiuntiva è comunque commisurata alle ore effettivamente svolte e verificate ai sensi del comma 2 del presente articolo e nei limiti di cui

all'art. 5 comma 3 del presente Regolamento.

Art. 7

Pagamento delle attività di didattica aggiuntiva

1. Dopo l'effettuazione delle verifiche di cui all'art. 6, l'amministrazione provvede alla liquidazione delle ore aggiuntive, sulla base di un prospetto compilato e firmato dal Direttore e secondo quanto stabilito dall'art. 3 comma 4 e 5 e dall'art. 5 comma 3.

Art. 8

Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'albo e sul sito istituzionale del Conservatorio (<https://www.conservatoriovivaldi.it/statuto-e-regolamenti/>).